



Bruxelles, 26 maggio 2020
REV1 – sostituisce l'avviso
datato 21 marzo 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELL'IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA E DEI SERVIZI FIDUCIARI PER LE TRANSAZIONI ELETTRONICHE

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contemplerà, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Si consiglia in particolare ai prestatori di servizi fiduciari stabiliti nel Regno Unito, agli utenti dei loro servizi e alle autorità pubbliche degli Stati membri di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore dell'identificazione elettronica e dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche, in particolare il regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno⁶. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. SERVIZI FIDUCIARI

A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 910/2014, non possono essere imposte restrizioni alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore di servizi fiduciari stabilito in un altro Stato membro per motivi che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento. Solo i prestatori di servizi fiduciari basati nell'Unione godono delle libertà di cui all'articolo 4 del regolamento. A norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 910/2014, i "servizi fiduciari qualificati" prestati da prestatori di servizi fiduciari stabiliti in un paese terzo sono riconosciuti equivalenti a quelli prestati da prestatori di servizi stabiliti nell'Unione solo se quei servizi sono riconosciuti a norma di un accordo internazionale concluso fra l'Unione e il paese terzo in questione.

Dopo la fine del periodo di transizione, i prestatori di servizi fiduciari stabiliti nel Regno Unito saranno considerati prestatori di servizi fiduciari di un paese terzo ai fini del regolamento (UE) n. 910/2014 e cesseranno quindi di beneficiare dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 910/2014. I servizi fiduciari prestati da prestatori di servizi fiduciari stabiliti nel Regno Unito non saranno inoltre considerati "servizi fiduciari qualificati" nell'Unione.

2. REGIMI DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA

A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, ove il diritto o la prassi amministrativa nazionale richiedano l'impiego di un'identificazione elettronica mediante mezzi di identificazione e autenticazione elettroniche per accedere a un servizio prestato da un organismo del settore pubblico online in uno Stato membro, i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in un altro Stato membro devono essere riconosciuti nel primo Stato membro ai fini dell'autenticazione transfrontaliera di tale servizio online, purché ricorrano determinate condizioni stabilite da detto articolo, in particolare che i mezzi di identificazione elettronica siano rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento.

⁶ [Regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Dopo la fine del periodo di transizione, il regime di identificazione elettronica GOV.UK Verify, che è stato notificato dal Regno Unito il 2 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014, non sarà più riconosciuto dagli Stati membri dell'Unione a norma dell'articolo 6 del medesimo regolamento.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali nel settore dell'identificazione elettronica e dei servizi fiduciari per le transazioni elettroniche (<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-and-eidentification>) riporta informazioni generali sul regolamento (UE) n. 910/2014. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie